

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1449-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 febbraio 1961  
(V. Stampato n. 2387)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**col Ministro del Tesoro**

**col Ministro della Pubblica Istruzione**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 FEBBRAIO 1961

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 1961

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e l'Iran,  
concluso a Roma il 29 novembre 1958

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito di un desiderio espresso dal Governo iraniano si diede inizio nel 1957 a negoziati per un Accordo culturale tra l'Italia e l'Iran. Il comunicato congiunto emesso al termine della visita a Teheran del Presidente della Repubblica, fatta nel settembre dello stesso anno, metteva in rilievo, fra l'altro, l'interesse dei due Paesi di approfondire i rapporti culturali esistenti fra di essi. Si poté così accelerare le trattative che portarono al testo firmato a Roma il 29 novembre 1958 in occasione della visita di S.M.I. lo Schiahinsciah.

L'Accordo si propone di sviluppare maggiormente i rapporti culturali e con essi i sentimenti di amicizia esistenti tra i due Paesi, non soltanto come conseguenza delle tradizioni millenarie culturali proprie dell'Italia e dell'Iran, ma anche nella cornice del maggiore incremento delle relazioni generali tra i due Stati nel piano di sviluppo dell'Iran e del contributo che l'Italia già vi apporta e desidera maggiormente apportarvi nell'immediato avvenire.

Le nostre attività nell'Iran interessano un numero sempre maggiore di iraniani, i quali avranno grande interesse di apprendere la nostra lingua; perciò si prevede che numerosi saranno gli studenti che intenderanno venire in Italia, specialmente per corsi di specializzazione.

I più importanti punti dell'Accordo sono: la diffusione delle rispettive lingue e letterature; gli scambi di varie categorie di persone e di ogni strumento atto a diffondere la conoscenza dei due Paesi fra loro. Sono previste, per raggiungere questi fini, opportune facilitazioni.

L'Accordo consta di 13 articoli che trattano i seguenti argomenti:

articoli 1 e 2: agevolazioni per viaggi nei rispettivi Paesi di docenti, conferenzieri, scrittori, artisti e studenti, per il quale scopo è prevista la concessione di borse di studio e sussidi. Facilitazioni per l'accesso di studenti, ricercatori e uomini di cultura negli Istituti artistici, scientifici e tecnici, negli archivi, nelle biblioteche, in cui è concesso l'accesso al pubblico; lo scambio di libri,

pubblicazioni, film scientifici ed educativi, esposizioni d'arte;

articolo 3: misure atte ad incoraggiare le ricerche archeologiche, sia da parte di singoli che di gruppi di un Paese nel territorio dell'altro;

articolo 4: sviluppo delle cattedre già esistenti e creazioni di cattedre e lettori per l'insegnamento della lingua e della letteratura di uno dei due Paesi nell'altro;

articolo 5: rettifica di inesattezze, nei manuali scolastici, sulla storia e civiltà di ciascun Paese nei riguardi dell'altro;

articoli 6 e 9: sviluppo del turismo e delle competizioni sportive tra i due Paesi;

articolo 7: riconoscimento dei titoli di studio sia a livello universitario che medio;

articolo 8: possibilità agli studenti di un Paese di effettuare studi negli Istituti dell'altro;

articolo 10: facilitazioni per la creazione di istituti e organismi culturali nonché per il loro funzionamento;

articolo 11: costituzione di una Commissione permanente mista italo-iraniana, con due sezioni, una a Roma ed una a Teheran, per l'applicazione dell'Accordo; ciascuna sezione è composta da un Presidente e da quattro persone, di cui due nominate dal Governo italiano, e due dal governo iraniano; il Presidente della sezione con sede a Roma sarà italiano, e due dal Governo iraniano; il Presidente della sezione di Teheran sarà nominato dal Governo iraniano;

articoli 12 e 13: contengono le disposizioni per la ratifica, entrata in vigore e denuncia dell'Accordo.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione della pubblica istruzione del Senato ha dato il proprio parere favorevole al disegno di legge, mentre la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare per la parte di propria competenza.

La 3<sup>a</sup> Commissione è convinta che gli accordi culturali concorrono validamente allo

## LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sviluppo, oltre che culturale, anche economico dei Paesi interessati, e che detti accordi, facilitando una miglior comprensione reciproca, contribuiscono efficacemente al manteni-

mento della pace fra i popoli. Per questi motivi la 3<sup>a</sup> Commissione invita il Senato ad approvare l'unito disegno di legge.

SANTERO, *relatore*

ALLEGATO

**Parere della 6<sup>a</sup> Commissione del Senato  
(Istruzione pubblica e belle arti)**

(22 marzo 1961)

L'Accordo fra l'Italia e l'Iran, concluso a Roma il 29 novembre 1958, tende a rafforzare i rapporti culturali e i vincoli di collaborazione fra i due Paesi nel campo letterario, artistico, scientifico e tecnico; e per tal fine predispone gli strumenti idonei: scambi di docenti e di studenti, facilitazioni nello scambio dei libri, dei film eccetera, mostre

d'arte dei due Paesi, il tutto curato da una costituenda Commissione mista permanente in due sezioni, delle quali una residente in Italia, l'altra nell'Iran.

Questa Commissione, sempre lieta di accogliere le iniziative che mirano alla internazionalizzazione della cultura ed allo sviluppo dell'amicizia tra i vari Paesi, esprime parere favorevole alla ratifica dell'Accordo che è intervenuto fra due nazioni di antichissima civiltà, che già nel passato lontano ebbero frequenti occasioni non solo di competizioni di forza militare e di potenza politica, ma di gare di civiltà e di progresso.

PENNISI DI FLORISTELLA, *estensore*

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale fra la Italia e l'Iran, concluso a Roma il 29 novembre 1958.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 12 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge verrà fatto fronte con le normali dotazioni di bilancio del Ministero degli affari esteri.